



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025-2027

Proposto dal Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza avv. Antonio Montanari, adottato con Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia il 6 maggio 2022 e confermato (in riferimento al comunicato del Presidente dell'ANAC depositato in data 15 gennaio 2024) con delibera del 29/1/2024 e successivamente riconfermato con delibera del 3 febbraio 2025

Presentazione

Il presente documento costituisce l'aggiornamento per il triennio 2025 – 2027 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) già predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia per il triennio 2019-2021, sulla base delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013 (come modificati dal D.Lgs. 97/2016), nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per l'anno 2016 (delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e conseguenti suoi Aggiornamenti (da ultimo la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 e il punto n. 2 della delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021). Il Piano è stato riconfermato per il triennio 2022 – 2024 con delibera del COA del 29/1/2024 e per il triennio 2025/2027 con delibera COA del 3/2/25 **poiché rispetto al triennio precedente:**

- a) non sono emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;**
- b) non sono state introdotte modifiche organizzative;**
- c) non sono stati modificati gli obiettivi strategici.**

La normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza trova applicazione anche alle fondazioni che rientrano nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, in considerazione anche di quanto precisato dal Piano nazionale anticorruzione 2016 pubblicato con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 il quale estende l'ambito di attuazione della normativa, in quanto compatibile, appunto a *“associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni”*.

SEZIONE I

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sommario

1. Introduzione
 - 1.1. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione e i suoi obiettivi
 - 1.2. Destinatari del Piano
2. Quadro normativo
3. Elenco dei reati
4. La metodologia seguita
5. Le misure di carattere generale
6. Il c.d. *whistleblowing*
7. La formazione e la comunicazione

SEZIONE II

LA TRASPARENZA

Sommario

1. Introduzione
2. Fonti normative
3. Contenuti
4. Comunicazione
5. Accesso Civico e Accesso Generalizzato

Allegato A - *Aree di rischio*

Allegato B - *Misure di prevenzione*

Allegato C - *Attestazione del responsabile della prevenzione della corruzione*

SEZIONE I

La Prevenzione della Corruzione

1. INTRODUZIONE

Il Presente PTPCT è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2016) contenuto nella Deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, tenendo peraltro conto delle specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e delle attività svolte.

Sono state tenute in considerazione anche le Linee Guida ANAC n. 1309 e 1310 del 28/12/2016 oltre che, ove possibile, le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* previste dalla Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017)

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici sottoposti alla normativa in materia.

In particolare, così come anche chiarito dall'ANAC nel PNA 2016, il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un Organismo Interno di Vigilanza (OIV).

Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento online sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, nella specifica area dedicata e denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, temperato dalla recente disposizione introdotta dal punto n. 2 della delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021 come interpretata dal COA di Gorizia con delibera del 6.5.22 ed oggetto del recente comunicato del Presidente dell'ANAC depositato in data 15 gennaio 2024. Sulla base di tali atti l'RPCT e il COA ritengono che il piano possa essere riconfermato per ogni triennio nel caso in cui:

- a) non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- b) non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- c) non siano stati modificati gli obiettivi strategici;

L'aggiornamento del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;

2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dal dell'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'Ordine possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.1. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione e suoi obiettivi

Il Presente Piano è strutturato nel modo seguente.

- 1) Una parte generale, che comprende:
 - l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
 - l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
 - la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
 - l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività della Fondazione;
- 2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:
 - i processi e le attività a rischio;
 - i reati ipotizzabili in via potenziale;
 - il livello di esposizione al rischio;
 - le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

1.2. Destinatari del Piano

Sulla base delle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel PNA aggiornato a seguito della determinazione n. 12/2015 sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, quali destinatari del PTPC:

- 2.1. i componenti del Consiglio;
- 2.2. i componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO)
- 2.3. il personale dipendente, composto oggi da una sola addetta di segreteria;
- 2.4. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

2.5. consulenti;

2.6. revisori dei conti;

Il Consiglio dell'Ordine di Gorizia è composto da un numero di Consiglieri pari a 9.

<i>Presidente</i>	avv. Lucia GALLETTA
<i>Segretario</i>	avv. Elisa SOTTOSANTI
<i>Tesoriere</i>	avv. Guglielmo BANCHERI
<i>Consigliere</i>	Avv. Antonio MONTANARI
<i>Consigliere</i>	avv. Gianluca MILANESE
<i>Consigliere</i>	avv. Chiara RUSSO
<i>Consigliere</i>	avv. Fabio ANTONINI
<i>Consigliere</i>	avv. Roberto DUGO
<i>Consigliere</i>	avv. Andrea GUADAGNINI

Il Consiglio dell'Ordine di Gorizia ha una dipendente: dott. ssa Erika Eremondi.

Ai soggetti destinatari sopra elencati ed indicati, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano nonché quelle del Codice di Comportamento (“Etico”) che ne costituisce parte integrante e sostanziale

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, nella sua attuale versione modificata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo “PNA”), oggi aggiornato a seguito della Determinazione ANAC n. 12/2015 del 28/10/2015 ed ulteriormente aggiornato con la Delibera n. 831/2016 del 3 agosto 2016 - Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sua attuale versione modificata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;
- La delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016 «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013».
- La delibera ANAC n. 1310/2016 del 28/12/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».
- la Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";
- La delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*"
- La delibera ANAC n. 1208/2017 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- La delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- alla delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 recante "*Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019*";
- alla delibera n.1201 del 18 dicembre 2019 recante "*Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001*".

Nella predisposizione del Piano sono state, inoltre, considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*"

Per l'individuazione delle aree a rischio sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti e le attività ordinarie in tutte le articolazioni:

- la c.d. nuova legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;
- il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014;

3. ELENCO DEI REATI

Si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e, date le attività svolte, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

- Articolo 314 c.p. - Peculato.
- Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- Articolo 317 c.p. - Concussione.
- Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.

- g. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- k. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della Legge n. 190/2012 **comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

4. LA METODOLOGIA SEGUITA

- Analisi del contesto esterno

Si richiamano gli elementi ed i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Sul sito web del Governo Italiano è stato pubblicato un elenco di tali relazioni per gli anni dal 2011 al 2016.

- Analisi dei rischi interni

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione.

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di “Gestione del rischio”, cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

In relazione all'individuazione delle aree di rischio il COA di Gorizia si riserva di operare ulteriori approfondimenti in sede di aggiornamento del presente Piano.

Il RPCT ha operato preliminarmente una mappatura dei processi, la relativa valutazione del rischio, ed infine, il trattamento dello stesso. Di seguito sono indicate le citate attività, con l'esplicazione della metodologia seguita per ognuna di esse.

La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, con l'elaborazione delle singole misure di prevenzione.

Per la suddivisione delle aree si è seguita la seguente metodologia:

- *individuazione delle aree a rischio;*
- *individuazione degli interventi per ridurre i rischi;*
- *definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT*

Fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, la mappatura è stata così suddivisa.

Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
2. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso fornitori.
2. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

L'analisi della Valutazione del rischio e l'adozione delle misure di prevenzione.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0, medio=1, alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

<i>Richiedente</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<i>Introduzione Procedimento</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<i>Istruttoria</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
<i>Istruttore</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Organo Decidente</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0

Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Decisione</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Grado}_i}{n} \right) * \left(\frac{\sum_{j=1}^m \text{Valore}_j}{m} \right)$$

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

Il dettaglio (secondo il modello e la modulistica fornita dal Consiglio Nazionale Forense) è riportato negli allegati A e B al presente Piano.

L'**Allegato A**, ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma Fattori di rischio relativi*.

L'**Allegato B** ha ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

Monitoraggio

Il monitoraggio viene condotto su base trimestrale dal RPCT.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia entro il termine di volta in volta stabilito dall'ANAC, previa presentazione al Consiglio.

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dal COA;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il loro eventuale riutilizzo;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con l'apposita sezione

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività specifica del COA di Gorizia per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT.

Come previsto dalla normativa cogente e al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative in tema di prevenzione della corruzione, il PTPCT è pubblicato sul sito web al fine di favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

5.2 Il codice di comportamento

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.". In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza "di principi di comportamento" in quanto compatibili con le disposizioni speciali.

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.

L'art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCP e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli "a contratto" e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. n. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno dell'amministrazione.

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Il presente PTPCT avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere. Pertanto, accanto a misure formali, quale l'adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla normativa in divenire, esistono alcuni accorgimenti "pratici" che questa amministrazione ha già attuato ed altri che intende attuare, nella prospettiva di un lavoro in divenire, che non si ferma mai, ma elabora sempre nuove strategie.

5.3 Le misure specifiche

Fermi restando ulteriori approfondimenti o analisi condotte necessariamente dai singoli enti, l'ANAC nel PNA 2016 ha svolto una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche per i collegi e gli ordini professionali, ovvero:

- la formazione professionale continua;
- il rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio sono state riportate, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, evidenziando che l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina

dei singoli ordini e collegi professionali e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi.

* * *

a) La Formazione professionale continua

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, l'ANAC ha concentrato la propria attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo. In particolare ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli “enti terzi” diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato
- rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

Possibili misure

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Nello specifico di come tale area di rischio viene gestita e trattata dalla Fondazione si ricorda che la Formazione Continua è disciplinata dal Regolamento 16 luglio 2014, n. 6 - Formazione Continua pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale Forense il 28 ottobre 2014 - in vigore dal 1° gennaio 2015 nel testo aggiornato con le modifiche apportate dal CNF nelle sedute del 30/07/2015, 19/02/2016, 16/12/2016).

Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)

Lo scorso 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, l'ANAC ha dedicato un paragrafo specifico nel nuovo PNA.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)8.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato «Qualità delle informazioni» che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

6. IL C.D. “WHISTLEBLOWING”

Il meccanismo del c.d. “*whistleblowing*” è entrato a far parte delle misure di cui la Fondazione intende avvalersi per rafforzare la propria azione di prevenzione della corruzione, in ossequio ed ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, possono essere fatte pervenire direttamente in qualsiasi forma al RPCT che ne assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti ovvero a decisioni assunti dallo stesso RCPT, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante

deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 14 dicembre, è stata pubblicata la legge 179/2017 del 30 novembre "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

La legge, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, disciplina la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Chi, nell'interesse dell'integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro. Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:

- al responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'Anac;
- sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

La legge evidenzia, all'art.1, che l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nello specifico:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per rafforzare l'impianto normativo, nel testo di legge sono inserite anche una serie di sanzioni amministrative pecuniarie

La tutela del dipendente, adottata dall'Ordine degli Avvocati di Gorizia, è ad oggi conforme alle previsioni contenute nella Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*".

È obiettivo dell'Ordine adeguare nel corso dell'anno le previsioni di tutela già in atto sulla base di quanto disposto dalla norma di legge primaria sopra ricordata.

Ad oggi all'RPCT, non sono pervenute segnalazioni.

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Il RPCT provvederà

- ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente dell'Ordine diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

- ad erogare, ove ritenute necessarie, le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- Contratti e gestione degli appalti;
- Normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- Codice di comportamento dei dipendenti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il Presente Piano, una volta adottato, viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

SEZIONE II

La Trasparenza

1. Introduzione

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia di un'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

In questa sezione dedicata alla Trasparenza s'intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come si intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2019/2021, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell'Autorità n. 1309 e n. 1310, quest'ultima come riferimento di massima), oltre agli obiettivi individuati dall'Ente.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è, pertanto, parte integrante del PTPCT nella presente "apposita sezione", espressamente dedicata alla Trasparenza.

2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

Da ultimo è stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

In particolare l'Autorità ha individuato a titolo esemplificativo tre aree di rischio specifiche per gli Ordini Professionali:

- formazione professionale continua
- rilascio di pareri di congruità
- indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Per ciascuna area è stato riportato un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, elementi che hanno richiesto una contestualizzazione in relazione alle dimensioni e caratteristiche dei singoli Ordini.

La Formazione professionale continua

Tra le principali finalità del Consiglio dell'Ordine vi è sicuramente la formazione e l'aggiornamento professionale a garanzia della valorizzazione e riqualificazione del ruolo dell'Avvocato. L'organizzazione di corsi di perfezionamento, seminari di approfondimento, convegni, congressi e momenti di studio ha reso il Consiglio attivo nei confronti dei propri iscritti attraverso l'offerta di considerevoli piani formativi.

Per il trattamento di questa particolare area di rischio si è concentrata l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo.

Processi e procedimenti rilevanti:

- esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli Ordini, erogatori dei corsi di formazione;
- esame e valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di accreditamento, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;

- mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione.
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali;

Possibili misure:

- controlli a campione sull’attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi mediante pubblicazione - nel sito istituzionale – dell’evento e della modulistica necessaria per ottenere l’accreditamento.

Si noti che la materia della formazione continua, che costituisce un obbligo deontologico per ciascuno degli iscritti, è regolamentata da specifiche norme.

Come ricordato anche dal Consiglio Nazionale Forense nell’esercizio della professione, l’avvocato è tenuto a realizzare il principio di competenza a vantaggio dell’interesse pubblico – e quindi dei cittadini - alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia.

A questo fine, è tenuto a curare la formazione nell’arco di tutta la vita professionale.

Il dovere di formazione continua è stato dapprima introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato dal CNF con un proprio regolamento adottato a luglio 2007.

Ora tale dovere è consacrato, divenendo obbligo di legge, nell’articolo 11 della Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (Legge n. 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014); oltre che nel Nuovo Codice deontologico forense.

Si rimanda alla specifica sezione del sito del Consiglio Nazionale Forense.

3. Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza è stata realizzata la Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio dell’Ordine.

La Sezione *Amministrazione Trasparente* ha un *link* sulla *Home Page*, al centro in basso, del sito web del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia che trasferirà l’utente ad una pagina di indice con il rimando alle singole pagine web di rilevanza specifica.

All’interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio dell'Ordine di Gorizia, i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande o di accesso ai servizi resi.

B)

**Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione
“Amministrazione trasparente”, referenti e scadenze ai fini della pubblicazione**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento	Scadenze ai fini della pubblicazione
Disposizioni generali	PTPCT	RPCT - Responsabile della Trasparenza	31 gennaio 24 salvo proroghe
	Atti a valenza generali per gli iscritti	Segreteria	15 giorni dall'approvazione
	Articolazione degli uffici	Segreteria	Online
	Telefono e posta		
Consulenti e collaboratori	Incarichi	Segreteria	entro 10 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente
Dipendenti	Personale a tempo indeterminato Personale a tempo determinato Tassi di assenza	Segreteria	entro 15 giorni dall'eventuale variazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Segreteria	entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione

4. Comunicazione

4.1. Iniziative di comunicazione all'interno dell'Ente

La comunicazione della Sezione della Trasparenza quale specifica sezione del PTPCT viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPCT.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della trasparenza illustra i contenuti della Sezione ai componenti del Consiglio dell'Ordine in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del PTPCT.

4.2 Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni

Come già indicato la sezione viene definitivamente adottata dall'Ordine quale parte del PTCPT e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente

5. Accesso Civico e Accesso Generalizzato

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni “*documento, informazione o dato*” detenuto dalla pubblica amministrazione.

Rammentiamo, nella fattispecie come:

- fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal DPR n. 184/2006;
- con l'emanazione del D.Lgs.33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune.
- Il D.Lgs. n. 97/2016, modificando il D.Lgs.33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato.
- l'Anac con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Le suddette linee guida hanno a oggetto la “definizione delle esclusioni e dei limiti” all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza.

Tale nuova tipologia di accesso (d'ora in avanti "ACCESSO GENERALIZZATO"), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d'ora in poi "accesso documentale"). La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre

l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

In sostanza, con l'accesso generalizzato, come già evidenziato, essendo l'ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente *"ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (fra cui anche gli Ordini), ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"*, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

6. I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati

Il decreto trasparenza ha previsto, all'art. 5-bis, comma 2, che l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

- a) protezione dei dati personali
- b) libertà e segretezza della corrispondenza
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali

Allegato A - criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi; nella tabella per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula del Piano costituisce il valore Somma Fattori di rischio relativi.

Area acquisizione e progressione del personale: A1 - Reclutamento

	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Requisiti vincolanti	Requisiti vincolanti	Commissione	Regola vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
Fattore di rischio relativo	0	0	1	0	0	0	0.17
	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso

Area acquisizione e progressione del personale: A2 - Progressione di carriera

Fattore di rischio relativo	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Requisiti non vincolanti	Requisiti non vincolanti	Consiglio	Regole non vincolanti	Consiglio	Regole non vincolanti	
	1	1	0	1	0	1	0,67
	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	

Area Acquisizione e progressione personale: A3- Conferimento di incarichi di collaborazione esterna

Fattore di rischio relativo	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Requisiti non vincolanti	Nessun requisito	Consigliere Delegato	Regole non vincolanti	Consiglio	Regole non vincolanti	
	1	2	2	1	0	1	1.17
	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto

Area B: Servizi e Forniture

Fattore di rischio relativo	Richiedente ed individuazione tipo servizio o fornitura	Introduzione procedimento (offerta servizio e/o fornitura)	Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Nessun requisito	Requisiti non vincolanti	Commissione	Regole non vincolanti	Consiglio	Regole non vincolanti	1,00 Medio
	2	1			0	1	
	Alta	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: C-1 Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento, e cancellazione Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato

Fattore di rischio relativo	Richiedente		Introduzione procedimento		Organo Istruttore		Istruzione		Organo Decidente		Decisione		Grado complessivo di rischio
	Requisiti vincolanti		Requisiti vincolanti		Segretario		Regole vincolanti		Consiglio		Regole vincolanti		
	0		0		2		0		0		0		0,33
	Basso		Basso		Alto		Basso		Basso		Basso		Basso

certificazione

Fattore di rischio relativo	Richiedente		Introduzione procedimento		Organo istruttore		Istruzione		Organo Decidente		Decisione		Grado complessivo di rischio
	Requisiti vincolanti		Requisiti vincolanti		Segretario	2	Regole vincolanti		Segretario	2	Regole vincolanti		
0			0										
	Basso		Basso		Alto		Basso		Alto		Basso		Medio

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: C-3 Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi

	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Requisiti vincolanti	Requisiti vincolanti	Segretario	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
	0	0	2	0	0	0	0,33
Fattore di rischio relativo	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: C-4 Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge

Fattore di rischio relativo	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo Istitutore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Requisiti vincolanti	Requisiti vincolanti	Consigliere Delegato	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
Basso	0	0	2	0	0	0	0,33
	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: C-5 Provvedimenti amministrativi di opimamente parcelle ad ammissione al patricinio a spese dello Stato nel settore civile

	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Requisiti vincolanti	Requisiti vincolanti	Consigliere Delegato	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
	0	0	2	0	0	0	0,33
	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso
Fattore di rischio relativo							

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: C-6 Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente

Fattore di rischio relativo	Richiedente Requisiti vincolanti	Introduzione procedimento Requisiti vincolanti	Organo Istruttore Consigliere Delegato	Istruzione Regole non vincolanti	Organo Decidente Consigliere Delegato	Grado complessivo di rischio	
						Decisione Regole non vincolanti	Media
Fattore di rischio relativo	0	0	2	1	2	1	1,00
	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: D-1 Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti					
Fattore di rischio relativo	Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Tesoriere	Regole vincolanti	Tesoriere	Regole vincolanti	
	2	0	2	0	0,67
	Alto	Basso	Alto	Basso	Medio
Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: D-2 Provvedimenti amministrativi di pagamento fornitori					
Fattore di rischio relativo	Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Tesoriere	Regole non vincolanti	Tesoriere	Regole non vincolanti	
	2	1	2	1	1,00
	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio
Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: D-3 Provvedimenti di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica					
Fattore di rischio relativo	Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Consigliere Delegato	Regole non vincolanti	Consiglio	Regole non vincolanti	
	2	1	0	1	0,67
	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio

Allegato B - Tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.				
Area	Grado complessivo di rischio	Soggetti coinvolti nella fase decisionale	Fattori di rischio	Misure di prevenzione
A 1	Basso	Consiglio	Mancata osservanza delle regole concorsuali anche con riferimento alla nomina delle Commissioni. Predeterminazione di percorsi agevolati per il partecipante al concorso in contrasto con le regole di imparzialità.	Requisiti di partecipazione predeterminati. Formazione delle Commissioni di esame tale da impedire rischi di corruzione; cura nella scelta dei componenti.
A 2	Medio	Consiglio	Mancata osservanza delle regole concorsuali per la progressione di carriera. Assegnazione di mansioni superiori che possano consentire irregolare progressione economica	Osservanza rigida delle regole previste dal c.c.n.l. con esclusione di affidamento di mansioni superiori al livello retributivo e normativo del dipendente.

Area	Grado complessivo di rischio	Soggetti coinvolti nella fase decisionale	Fattori di rischio	Misure di prevenzione
A 3	Alto	Consiglio	Conferimento di incarico non necessario con motivazione apparente. Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.	Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione concludente e indicazione specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi incarico particolare. Rotazione dei soggetti incaricati compatibilmente con l'offerta del mercato ed il costo per l'esercizio dell'incarico. Scelta del professionista esterno dotato dei necessari requisiti per l'attribuzione dell'incarico con l'eventuale estrazione a sorte di soggetti che abbiano gli stessi requisiti. Preferenza di procedure ad evidenza pubblica, compatibilmente con l'incarico affidato e la delicatezza dei compiti affidati. Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi. Nomina a seguito di provvedimento collegiale del Consiglio riservando solo in caso di urgenza la nomina al Presidente, seguita dalla ratifica del Consiglio. Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali. Adozione di misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Area	Grado complessivo di rischio	Soggetti coinvolti nella fase decisionale	Fattori di rischio	Misure di prevenzione
B	Medio	Consiglio	Individuazione del tipo di servizio o fornitura con modalità dirette a creare vantaggi personali. Fissazione di requisiti soggettivi di partecipazione in modo da favorire uno specifico partecipante. Requisiti di presentazione e valutazione delle offerte distorti per favorire un partecipante. Procedure di aggiudicazione non concorsuali ed uso distorto del criterio dell'offerta più idonea alle necessità del Consiglio.	Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta. Scelta del fornitore sulla scorta del migliore rapporto fiducia/costi. Fissazione di requisiti per la presentazione di offerte. Procedura di aggiudicazione preferibilmente con meccanismo concorsuale.
C 1	Basso	Consiglio	Abuso nell'esercizio del potere dal Consiglio	Pubblicazione sul sito web del Consiglio dei requisiti di iscrizione e del contributo di iscrizione con i relativi moduli. Assunzione della Delibera al massimo nella seconda Adunanza del Consiglio successiva alla presentazione della domanda di iscrizione.
C 2	Medio	Segretario	Abuso nell'esercizio del potere dal Segretario	Rilascio della certificazione al massimo entro una settimana dalla presentazione della domanda

Area	Grado complessivo di rischio	Soggetti coinvolti nella fase decisionale	Fattori di rischio	Misure di prevenzione
C3	Basso	Consiglio	Abuso nell'esercizio del potere del Consiglio. Violazione della normativa in tema di accreditamento. Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti. Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni. Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti. Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.	Regolamento per l'accreditamento degli eventi formativi con individuazione precisa delle Associazioni e degli Enti locali che possano presentare domanda di accreditamento. Delibera di accreditamento al massimo nella Seconda Adunanza del Consiglio successiva alla presentazione della domanda. Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti successivi all'evento e verifica periodica della posizione complessiva relativa ai crediti formativi dell'iscritto. Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti. Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione. Rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l'offerta sul territorio ed il costo per la partecipazione del relatore. Controllo sulla persistenza dei requisiti dei soggetti erogatori della formazione.
C4	Basso	Consiglio	Abuso nell'esercizio del potere per fini contrari a quelli previsti dalla legge.	Rigido rilascio del parere solo nei limiti previsti dalla legge.

Area	Grado complessivo di rischio	Soggetti coinvolti nella fase decisionale	Fattori di rischio	Misure di prevenzione
C5	Basso	Consiglio	Abuso nel rilascio dell'opinamento in violazione dei criteri previsti dal d.m. 55/2014 e dell'ammissione al Gratuito Patrocinio in assenza dei presupposti. Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali. Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista. Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.	Fissazione generale e preventiva dei criteri di opinamento della parcella e motivazione specifica e precisa delle ragioni per il discostamento dai criteri generali stabiliti. Verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio. È stato adottato un regolamento interno che disciplina la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) modalità di funzionamento delle Commissioni. Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande. Verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio. Organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Meccanismi di vigilanza sul rispetto del Regolamento. Motivazione specifica e precisa delle ragioni per il discostamento dai criteri generali stabiliti.
C6	Medio	Consigliere Delegato	Abuso del potere anche suggestivo verso una delle parti in contesa per agevolare l'altra.	Nomina di due Consiglieri Delegati con meccanismo di turnazione predeterminato Fissazione di criteri generali di gestione della controversia.
D1	Medio	Tesoriere	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti	Meccanismo di incasso delle quote a mezzo MAV bancario e pubblicazione sul sito web del Consiglio delle quote con i termini di pagamento.

Area	Grado complessivo di rischio	Soggetti coinvolti nella fase decisionale	Fattori di rischio	Misure di prevenzione
D 2	Medio	Tesoriere	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	Pagamento entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica corrispondenza al contratto.
D 3	Medio	Consiglio	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti	Fissazione generale e preventiva dei criteri di gestione del recupero del credito e dei comportamenti aventi natura di obbligo a carico dell'iscritto con motivazione specifica dei provvedimenti da adottare. Pubblicazione sul sito web del Consiglio della Delibera di fissazione dei criteri generali. Motivazione specifica e precisa delle ragioni per il discostamento dai criteri generali stabiliti

